OPERA PIA CASA DEL PANE – ASILO NOTTURNO – PENSIONATO ZANABONI
O.N.L.U.S.
V O G H E R A



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

T I T O L O I

COSTITUZIONE, NOME E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

È costituita l'Associazione "Opera Pia Casa del Pane don Giacomo Prinetti – Asilo notturno - Pensionato Antonia Zanaboni", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'acronimo ONLUS costituisce segno peculiare e distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'associazione ha sede in Voghera (PV), via Cagnoni 9 bis.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro.
Lo scopo dell'Associazione è operare nel campo socio-sanitario assistenziale per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale a favore, prevalentemente, delle persone anziane e dei bisognosi di Voghera o di passaggio.
Esso è perseguito attraverso le seguenti attività:

Casa del Pane don Giacomo Prinetti:
- Assicurare gratuitamente ai cittadini di Voghera o di passaggio che ne abbiano bisogno, un pasto caldo o sussidi alimentari presso l'apposita mensa.

Asilo notturno:
- Accogliere per la notte, dietro versamento di un compenso simbolico, persone bisognose nei locali a ciò destinati.

Pensionato Antonia Zanaboni:
- Ospitare, a fronte di un corrispettivo rapportato alle condizioni di indigenza e atto a coprire esclusivamente i costi del ricovero e dell'assistenza di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, fornendo loro oltre le prestazioni di carattere alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale e prestazioni sanitario-riabilitative secondo le direttive previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) in base alle normative fissate dalla Regione Lombardia per il settore, nonché servizi culturali e ricreativi.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

T I T O L O II

PATRIMONIO E SOCI

Art. 5

Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà.

Art. 6

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:
- con le rendite del patrimonio e con ogni altro provento non destinato all'incremento del patrimonio;
- con le quote dei Soci;
- con le oblazioni di benefattori;
- con i contributi di privati ed Enti pubblici;
- con le rette del Pensionato Zanaboni.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita della organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
L'Ente, per il raggiungimento degli scopi statutari, ha la facoltà di convenzionarsi con altre Istituzioni o con Enti pubblici o privati non aventi scopi di lucro.
Ha inoltre la facoltà di ricorrere, qualora le contingenti situazioni lo consentano, al volontariato in genere.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno d'età o giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'Ente.
La qualifica di socio si ottiene a seguito di domanda dell'interessato, che dovrà essere accolta dal Comitato Direttivo, accompagnata dal versamento della quota sociale.
I Soci si dividono in: Ordinari, Sostenitori e Benemeriti a seconda della quota sociale versata. L'importo della quota verrà stabilito annualmente dal Comitato Direttivo.
La qualifica di socio si perde per volontà dell'interessato, per il mancato versamento della quota sociale annuale, entro un biennio dall'ultimo versamento o per revoca da parte del Comitato Direttivo qualora lo richiedano gli interessi dell'Ente.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Il contributo associativo, o quota sociale, non è trasmissibile.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci.
I suoi compiti sono:
- approvazione dello Statuto o delle sue modifiche;
- elezione del Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti effettivi e supplenti;
- esame ed approvazione del Bilancio Preventivo;
- esame ed approvazione del Bilancio consuntivo;
- ogni altra incombenza attribuitale dalla legge e non di competenza del Comitato Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno a seguito di convocazione da parte del Presidente, a mezzo di inviti scritti che rechino l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno 8 giorni prima, per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Essa può essere convocata straordinariamente qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario od un terzo dei Soci od il Collegio dei Revisori del conto ne faccia richiesta.

Art. 10

Possono partecipare all'Assemblea generale tutti i soci che presentino il regolare invito del Comitato Direttivo, il quale avrà preventivamente controllato l'esistenza dei requisiti di cui all'art.7.
L'invito è sottoscritto dal Presidente e deve recare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 11

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei Soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci non inferiore al 25% del numero totale dei soci (o al triplo di quello dei componenti il Comitato Direttivo). Ogni socio partecipante all'Assemblea Generale ha diritto ad un sol voto e può votare per un altro Socio, ed uno soltanto, purché presenti atto scritto di delega. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Le votazioni possono avvenire con qualsiasi forma.
I voti devono essere espressi necessariamente in forma segreta qualora la deliberazione concerna persone.
I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti tra i soci stessi dall'Assemblea Generale dei Soci che ne fissa il numero al momento del rinnovo.
Esso dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

Art.14

La carica di Componente del Comitato Direttivo è gratuita.
I membri del Comitato che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Comitato stesso.
In caso di decadenza o qualora, durante il mandato venisse a mancare uno o più membri, il Comitato ne coopterà altri scegliendoli tra gli esclusi nell'ultima elezione. I membri cooptati durano in carica sino alla prossima assemblea.

ATTRIBUZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO - ADUNANZE

Art. 15

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.
In particolare:
- nomina nel proprio interno il Presidente ed il vice Presidente;
- cura gli interessi materiali e morali dell'Ente e ne amministra il Patrimonio;
- accetta i nuovi soci e cura la tenuta del relativo elenco;
- provvede alla formazione del progetto di Bilancio Preventivo e alla formazione del bilancio consuntivo controllato dai Revisori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generali dei Soci;
- determina annualmente la misura delle rette per gli Ospiti e le quote annuali dei Soci;
- promuove le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulla stipulazione dei contratti, delegando il Presidente alla loro sottoscrizione;
- delibera sull'assunzione e sulla destituzione dei dipendenti e sul loro trattamento;
- delibera sui regolamenti interni per la Casa del Pane, per l'Asilo Notturno e per il Pensionato Zanaboni;
- autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio;

- ogni altra incombenza non specificatamente attribuita all'Assemblea od al Presidente;
- ha facoltà di nominare, tenuto conto del disposto dell'Art. 10 comma 6, Lettera e) del Dlg. 4/12/1997,. n. 460, consigli scientifici od altri organismi tecnici ritenuti necessari per il miglioramento dell'attività dell'ente, fissandone i compiti e gli eventuali emolumenti.

Art. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno in preparazione delle Assemblee Generali dei Soci.
Inoltre esso è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure tre membri ne facciano richiesta.
Le adunanze sono indette con avviso scritto firmato dal Presidente e recante l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno tre giorni prima della seduta. In caso d'urgenza esso può essere convocato in ogni momento.
In caso di urgenza il Comitato Direttivo, con la presenza di tutti i suoi componenti, può decidere di trattare argomenti non compresi nell'ordine del giorno.
Le adunanze sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti, con votazione che deve sempre essere segreta qualora si tratti di persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.
I processi verbali sono stesi dal Segretario o, in caso di sua assenza od impedimento, da un componente del Comitato e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
Nel caso che qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o sia nell'impossibilità di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione.

IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo nel proprio seno durante la sua prima seduta.
Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Convoca l'Assemblea Generale dei Soci ed il Comitato Direttivo e li presiede.
Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci e vigila sul funzionamento di tutto l'Ente.
La carica del Presidente è gratuita.

Art. 18

In caso di urgenza e qualora non possa essere convocato il Comitato, il Presidente adotta i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Comitato stesso nella prima seduta da convocarsi nel minor tempo possibile.

Art. 19

Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Comitato specifici compiti o la conduzione dell'ordinaria amministrazione, nei limiti e con le modalità che il Comitato Direttivo fisserà di volta in volta.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 20

Il Vice Presidente è nominato dal Comitato Direttivo nel proprio seno subito dopo la nomina del Presidente.
Di norma il Vice Presidente è il Componente che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione del Comitato.
Egli esercita i poteri del Presidente in caso di suo impedimento od assenza.
La carica di vice Presidente è gratuita.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21

L'Assemblea Generale dei Soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi di cui uno Presidente, e da due supplenti, anche non Soci, scegliendoli tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
Il Collegio dura in carica quanto il Comitato Direttivo ed ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, nonché redigere la relazione sui bilanci consuntivi annuali.
I Revisori supplenti esercitano la loro funzione in caso di assenza od impedimento di uno o più titolari.
La carica di Revisore dei conti è gratuita.

T I T O L O IV

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

IL TESORIERE

Art. 22

Il servizio di Cassa o tesoreria è svolto da Istituto Bancario designato dall'Ente ed è regolato da apposita convenzione approvata dal Comitato Direttivo.
Gli ordinativi di incasso o di pagamento non costituiscono titolo legale per la Banca se non recano le sottoscrizioni prescritte.

RISCOSSIONI E PAGAMENTI

Art.23

Tutte le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite ordinativi al tesoriere, che devono essere firmati congiuntamente da almeno due amministratori indicati dal Comitato Direttivo.

BILANCIO PREVENTIVO

Art.24

Il bilancio preventivo è approntato dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art.25

Il Conto consuntivo, redatto dal Comitato Direttivo, è sottoposto all'approvazione della Assemblea Generale dei Soci entro il mese di giugno di ogni anno.
Esso deve essere accompagnato dalla relazione dei Revisori.

VARIE

Art. 26

ESTINZIONE DELL'ENTE

L'Ente si estingue secondo le modalità di cui all'art.27 del Codice Civile:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente per il conseguimento degli scopi statutari;
b) per le altre cause previste dal citato art.27 C.C.
Nel caso di scioglimento il liquidatore o i liquidatori, nominati dall'Assemblea, provvederanno a devolvere il patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa sociale operante nel settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta da leggi vigenti al momento.

Art. 27

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno definite da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza delle parti più diligenti dal Presidente del Tribunale di Voghera.

Art. 28

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia

==========

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VOGHERA, li 23/2/2006